

CITTÀ DI TOLMEZZO

Gestione Associata

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 19-03-2024

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) DETERMINAZIONE

ALIQUOTE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 17:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria a trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica.

Sono intervenuti:

	Presente/Assente	
Vicentini Roberto	Presente	
D'Orlando Laura	Presente	
Riolino Gianalberto	Assente	
Del Fabbro Valentino	Presente	
Faccin Elisa	Presente	
Prodorutti Alessandro	Presente	
Zamolo Antonio	Presente	
Cimenti Lukas	Presente	
Migotti Mauro	Presente	
Rinoldo Leonardo	Presente	
Muser Matteo	Presente	

	Presente/Assente	
Zamolo Marioantonio	Assente	
Tosoni Laura	Presente	
De Martino Fabiola	Presente	
Brollo Francesco	Presente	
Busolini Roberto	Presente	
Martini Francesco	Presente	
Gallizia Cristiana	Presente	
Craighero Marco	Presente	
Marchi Alice	Presente	
Moser Gabriele	Presente	

Presenti 19 Assenti 2

Assessori esterni:

/ lococoon coloniii	
Dalla Marta Cristina	Presente

Assume la presidenza Vicentini Roberto nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Candotto Rita.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce, nei comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che la L.R. 14 novembre 2022, n. 17 succitata disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), salvo per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, fattispecie per le quali rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU, contenute nell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in quanto compatibili;

VISTI l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni cui la L.R. n. 17/2022 fa esplicito rinvio nonché l'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla citata L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 2 della L.R. 17/2022 succitata il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nei comuni del territorio della regione;

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 3 della L.R. 17/2022, contenente le definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale dell'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo e l'art. 4 contenete le definizioni di abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'ILIA in virtù di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 17/2022;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 citata rubricato "Aliquote" ed in particolare:

- il comma 1 il quale fissa l'aliquota di base, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento:
- il comma 2 il quale fissa l'aliquota di base, per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 3 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 4 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 6 il quale fissa l'aliquota di base, per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 7 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati strumentali all'attività economica, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 8 il quale fissa l'aliquota di base, per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 12, comma 1, lettera c) della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14

giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATO l'art. 18, comma 1, della L.R. n. 17/2022 in virtù del quale per l'anno 2023 e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 7, si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie: A/10; A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3; gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11; C/1, C/3, C/5; gruppo D fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4; e il successivo comma 2 in virtù del quale per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 1, resta ferma la facoltà di attestarne la strumentalità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

VISTO l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022 citata secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

PRESO ATTO che il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 prevede la riduzione del 25% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RICHIAMATA la previsione del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 il quale prevede che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

PRESO ATTO del rinvio disposto dall'art. 14 della L.R. n. 17/2022 all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della L. 160/2019, richiamato dall'art. 14, comma 2 della L.R. n. 17/2022, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno previo inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, delle aliquote e del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 l'art. 151 del d. Igs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di
- l'art. 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 (GU Serie Generale n. 303 del 30.12.2023) che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati al 15 marzo 2024;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con delibera consiliare n.4 del 28/02/2023;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del tributo ILIA, nominato con delibera di G.C. n. 4 del 16/01/2024, allegato alla presente delibera;

VISTI i pareri tecnico e contabile del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art.49 del d. Igs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

UDITI gli interventi come da registrazione elettromagnetica ora file, che costituisce, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni comunali approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd 20/02/1997, la documentazione amministrativa della discussione, comprese le eventuali dichiarazioni di voto;

CON votazione, resa in forma palese, il cui esito si riassume come segue:

Presenti alla votazione: 19

Voti favorevoli: 12 Voti contrari: /

Astenuti: 7 (Consiglieri Alice Marchi, Marco Craighero, Gabriele Moser, Roberto Busolini, Francesco Brollo,

Fabiola De Martino e Francesco Martini)

DELIBERA

- 1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare, per l'annualità 2024, le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), così come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

FATTISPECIE	RIF. L.R. 17/2022 ART. 9	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze	comma 1	0,4%
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	comma 2	0,80%
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo fabbricato	comma 3	0,80%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	comma 4	0%
Terreni agricoli e terreni incolti (Comune montano)	comma 5	esenti per legge
Aree fabbricabili	comma 6	0,80%
Fabbricati strumentali all'attività economica	comma 7	0,86%
Altri fabbricati non rientranti nelle fattispecie precedenti	comma 8	0,82%

- 2. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- 3. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il termine perentorio del prossimo 14 ottobre gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

VISTA la deliberazione sopra riportata;

CON la seguente votazione, resa in forma palese, il cui esito si riassume come segue:

Presenti alla votazione: 19

Voti favorevoli: 12 Voti contrari: /

Astenuti: 7 (Consiglieri Alice Marchi, Marco Craighero, Gabriele Moser, Roberto Busolini, Francesco Brollo, Fabiola

De Martino e Francesco Martini)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

II Sindaco Vicentini Roberto

Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario Generale Candotto Rita

Atto Firmato Digitalmente